

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-907 del 23/02/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: FERMI GIUSEPPE - BARTOLI GIULIANO & C. Sas. - SAN CLEMENTE. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN CLEMENTE, VIA TAVOLETO, 9, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 c. 8 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN CLEMENTE presso l'Unione Valconca, con prot. n. 7207 del 14/11/2016. Revoca dei Provvedimenti n. 362 del 19.02.2014 e n. 76 del 05.04.2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-964 del 23/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: FERMI GIUSEPPE – BARTOLI GIULIANO & C. Sas. – SAN CLEMENTE. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN CLEMENTE, VIA TAVOLETO, 9, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 c. 8 D.lgs. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN CLEMENTE presso l'Unione Valconca, con prot. n. 7207 del 14/11/2016. Revoca dei Provvedimenti n. 362 del 19.02.2014 e n. 76 del 05.04.2012.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere

preventivamente autorizzati;

- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che alla Ditta richiedente sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 42 BIS del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 76 del 05.04.2012, a seguito di comunicazione di rinnovo ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 02.03.2011 e scaduta il 02.03.2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (artt. 124 e 125), rilasciato dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 551 del 28.12.2012, scaduto il 16.10.2016;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 c. 8 del D.lgs. n. 152/2006, rilasciata con Provv. della Provincia di Rimini, n. 362 del 19.02.2014, autorizzazione vigente;

ATTESO CHE con nota prot. n. 7207 del 14/11/2016, così come integrata il 18.01.2017 e il 07.02.2017, lo Sportello Unico del Comune di SAN CLEMENTE presso l'Unione Valconca ha trasmesso istanza presentata dalla ditta FERMI GIUSEPPE – BARTOLI GIULIANO & C. Sas. avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN CLEMENTE, Via TAVOLETO, 9, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese - competenza ARPAE;
- autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento con recapito finale in corpo idrico superficiale - competenza ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

CONSIDERATO CHE

- l'ultima comunicazione inoltrata dalla ditta ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, era stata presentata il 02.03.2011 ed avendo durata quinquennale, è scaduta il 02.03.2016, pertanto la comunicazione ex art. 216, ricompresa nell'istanza AUA in oggetto, non costituisce un proseguimento senza modifiche, così come richiesto dalla ditta, ma comunicazione di inizio attività;
- l'autorizzazione allo scarico rilasciata con Provv. n. 551/2012 dalla Provincia di Rimini, è scaduta il 16 ottobre u.s., data antecedente a quella dell'istanza AUA, pertanto la richiesta di

autorizzazione allo scarico non si configura istanza di proseguimento senza modifiche di tale attività, così come richiesto dalla ditta, ma istanza al rilascio di una nuova autorizzazione;

DATO ATTO CHE

- l'attività è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale e con Del. G.P. n. 265 del 12.12.2012, è stata esclusa l'ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

CONSIDERATO CHE

- l'attività consiste nella messa in riserva e nel successivo trattamento di rifiuti provenienti da opere di demolizione di edifici, opere di escavazione e lavori stradali (7.500 t/a) per il successivo reimpiego principalmente in sottofondazioni stradali, piazzali e riempimenti nel settore edilizio; i rifiuti, previa umidificazione dei cumuli soggetti a movimentazione per contenere la polverosità, sono soggetti a cernita e separazione dei materiali riutilizzabili da quelli destinati allo smaltimento (legno, plastica, ecc.); segue, se necessaria, la frantumazione per mezzo di frantoio mobile delle parti di maggiori dimensioni per ottenere una granulometria differenziata; dal materiale frantumato, attraverso un nastro deferrizzatore si separa il ferro contenuto nel calcestruzzo proveniente dalle demolizioni. Il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure alimentare un ulteriore gruppo di vagliatura. La pompa dell'acqua, per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere, abbate quasi totalmente la polvere prodotta.
- la ditta dichiara che non sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto, rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 551 del 28.12.2012, scaduto il 16.10.2016 con riferimento allo scarico di acque reflue;
- il piazzale ha una superficie di 3.000 m², coefficiente di afflusso pari a 0,3 con pavimentazione in misto granulare stabilizzato ed è soggetto a deposito e movimentazione di materiali inerti. L'impianto di trattamento delle acque del piazzale (sedimentazione), garantisce tempi di ritenzione idraulica compresi nell'intervallo di 30 – 40 minuti ed è composto da due vasche prefabbricate in CA, che vanno ad integrare una vasca più piccola poste in serie con volumi totali di 36 m³ complessivi (volumi sedimentazione più vano fanghi);
- l'impianto di trattamento delle acque dedicato all'area destinata allo stoccaggio delle miscele bituminose (400 m² e coeff. di afflusso pari a 1) risulta costituito da un sistema di disoleatore

statico in monoblocco (vano disabbatura + vano disoleazione + filtrazione a coalescenza) della capacità di 18,8 m³ (volume totale) con immissione finale dei reflui trattati nella linea delle acque meteoriche prima della successiva fase di sedimentazione di cui al punto precedente;

- lo scarico avviene in corpo idrico recettore (fosso interpoderale) con coordinate in Gauss Boaga fuso est 4866404 Nord e 2331078 Est;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale (impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95), trasmesso dal Comune di SAN CLEMENTE, con note prot. n.683 del 27.01.2017 e 1082 del 14.012.2017, quest'ultima costituente parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "A";
- la nota prot. n. 405 del 17.01.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti e scarico in corpo idrico superficiale), con prescrizioni sostanzialmente riportate nella parte dispositiva;
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 12.02.2016, alla società in oggetto;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 395,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare l'iscrizione al n. 42 BIS del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti di cui al Provvedimento di n. 76 del 05.04.2012 della Provincia di Rimini in quanto riferita a comunicazione scaduta il 02.03.2016;

RITENUTO OPPORTUNO altresì revocare il Provvedimento n. 362 del 19.02.2014 della Provincia di Rimini in quanto sostituito dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Dirigente Della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dott. Stefano Renato De Donato;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- la Det. dirigenziale n. 199/2016, concernete la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta FERMI GIUSEPPE – BARTOLI GIULIANO & C. Sas. con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN CLEMENTE, VIA TAVOLETO, 9, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN CLEMENTE, presso l'Unione Valconca, con protocollo n. 7207 del 14/11/2016) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, con recapito finale nel fosso interpodereale ed avente coordinate geografiche Lat 311084.51 m E Long 4866325.03 m N – riferimento UTM

32/ED50/WGS84 – UTM 32 - competenza ARPAE;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;

nel rispetto di quanto segue:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

2. di iscrivere, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di SAN CLEMENTE - VIA TAVOLETO, 9, al

numero 42 TER del 23.02.2017

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	3.500	5.500	R13 – R5
7.6	170302 - 200301	100	2.000	R13 – R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. per il mantenimento ed il miglioramento della barriera verde presente, che costituisce una necessaria mascheratura per l'intero impianto, dovrà essere effettuata una idonea e costante gestione e manutenzione, eventualmente sostituendo rapidamente le piante deteriorate ed

incrementando la dotazione vegetazionale esistente con alberature di alto fusto;

- b. i cumuli dei rifiuti non devono superare i 4 metri di altezza e non dovranno comunque superare l'altezza delle alberature perimetrali presenti;
- c. sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;
- d. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
- e. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
- f. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- g. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
- h. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

5. si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale:

6. sono dettate le seguenti prescrizioni:

- a. lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.lgs. n. 152/2006;
- b. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.lgs. n. 152/2006;
- c. il pozzetto di campionamento dovrà essere posizionato in uscita dalla vasca di sedimentazione, prima dell'immissione delle acque meteoriche provenienti dalle griglie della strada di accesso;
- d. la rete fognate dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- e. attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
- f. le superfici scolanti (intendendo l'intero piazzale) devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- g. le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi e oli, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni. L'asporto dei fanghi/oli dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 Parte Quarta;
- h. il gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione previste dal costruttore dell'impianto ed ad annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- i. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune di eventuali guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA:

7. nello svolgimento dell'attività dovranno essere rispettate le condizioni/prescrizioni relative alle emissioni diffuse riportate nella tabella sottostante;

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	SOLUZIONI da adottare
Movimentazione, lavorazione e stoccaggio aggregati	Arrivo materia prima	Limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura
		I Camion provvisti di idonee coperture (telone). Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a < 30 km/h
	Scarico	Lo scarico del materiale per la formazione dei cumuli dovrà essere fatto limitando al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva, vento superiore ai 3.3 m/s) possano generare emissioni diffuse dovranno essere mantenuti bagnati.
	Carico tramogge, frantumazione, vagliatura	Limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Bagnatura.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO:

8. nello svolgimento dell'attività dovranno essere rispettate le prescrizioni relative all'impatto acustico così come riportate nella comunicazione del Comune di San Clemente prot.1082 del 14.12.2017, costituente parte integrante del presente provvedimento, quale **allegato "A"**;
9. eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche non sostanziali devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
10. qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 11. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, i Provvedimenti n. 362 del 19.02.2014 e n. 76 del 05.04.2012;
 12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 13. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 14. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
 15. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SAN CLEMENTE, presso l'Unione Valconca per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
 16. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;
 17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 18. di individuare nel Dott. Stefano de Donato, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;

19. di dare atto che ARPAE esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
20. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



COMUNE DI SAN CLEMENTE

Provincia di Rimini

ALLEGATO A

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862453
http://www.sanclemente.it ---- E-mail: alagia@sanclemente.it

San Clemente, 14.02.2017

Prot. 1082

SUAP Unione della Valconca
unionevalconca@legalmail.it

ARPAE S.A.C. Rimini
aorn@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: parere relativo ad autorizzazione unica ambientale – Riferimento pratica SUAP prot. n. 7207 del 14.11.2016 – richiedente Fermi Giuseppe – Bartoli Giuliano & C. S.A.S.

Visto il proprio precedente parere relativo alla pratica in oggetto, prot. 683 del 27.01.2017;

Vista la nota integrativa qui pervenuta per tramite di codesto Sportello Unico Attività Produttive in data 09.02.2017 acquisita al prot. n. 971, con la quale la ditta Fermi Giuseppe – Bartoli Giuliano & C. S.A.S. con sede legale a San Clemente (RN) in Via Tavoleto n. 9, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Valutazione di impatto acustico – Integrazione, redatta all'Ing. Andrea Paganelli, tecnico competente in acustica ambientale;

Esaminata la nuova documentazione acquisita agli atti;

Visto lo strumento urbanistico generale vigente;

Dato atto che il Comune di San Clemente non è provvisto di piano di zonizzazione acustica del territorio;

Rilevato che, per quanto concerne le sorgenti di rumore attribuibili all'**attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi** così individuate:

- frantumazione del materiale inerte;
- carico e scarico dei materiali con pala gommata;
- lavorazioni con escavatore cingolato;
- movimentazione di mezzi pesanti all'interno del piazzale per il trasporto dei materiali;
- traffico indotto di mezzi pesanti sulle strade pubbliche avente origine o destinazione presso l'attività produttiva in esame;

Il tecnico incaricato, mediante la citata relazione integrativa, ha verificato e dimostrato che i livelli di emissione, di immissione assoluta e differenziale sono conformi ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 01/03/1991, DPCM 17/11/1997), a condizione, in particolare per quanto concerne il livello differenziale di immissione, che permanga la schermatura offerta dai cumuli di materiale trattato e non trattato, opportunamente disposti ai confini del piazzale, con un'altezza minima di metri 4 per il lato nord-ovest e nord-est del piazzale, che il frantumatore sia posto ad una distanza non superiore a metri 10 dai cumuli di materiale non trattato, e che le immissioni sonore contemporanee siano esclusivamente quelle relative al frantumatore e all'escavatore;

Ritenuto di fare proprie le valutazioni contenute nell'integrazione alla relazione previsionale di impatto acustico, qui pervenute in data 09.02.2017 acquisita al prot. n. 971;

Tutto ciò premesso e considerato;

a rettifica ed in sostituzione del proprio precedente parere prot. 683 del 27.01.2017 espresso in merito alla pratica in oggetto, viste le nuove e sopravvenute informazioni,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Fermi Giuseppe – Bartoli Giuliano & C. S.A.S., in premessa generalizzata, per

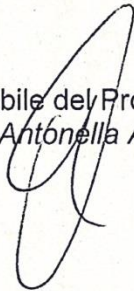
- le emissioni rumorose da impianto di "trattamento di rifiuti speciali non pericolosi", per quanto di propria competenza

CON LE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

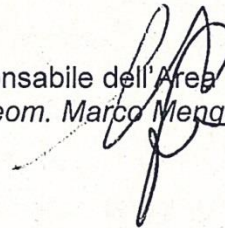
- l'attività dovrà svolgersi esclusivamente **in orario diurno**, ed in particolare l'attività di frantumazione del materiale inerte dovrà svolgersi nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30;
- la schermatura costituita dai cumuli di materiale trattato e non trattato dovrà essere mantenuta ai confini del piazzale, con un'altezza minima di metri 4 per il lato nord-ovest e nord-est del piazzale;
- il frantumatore dovrà essere posto ad una distanza non superiore a metri 10 dai cumuli di materiale non trattato;
- le immissioni sonore contemporanee dovranno essere esclusivamente quelle relative al frantumatore e all'escavatore, senza ulteriori fonti di rumore attive contestualmente al funzionamento di dette attrezzature;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Antonella Alagia)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Marco Mengozzi)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.